

App. Ist.
(FP)

Consiglio Regionale del Piemonte



PRI



A00012055/A0100C-04 29/03/17 CR

CL.02-18-02/1046/2017/X

16:30 28 Mar 17 A00100C 002587

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

MOZIONE N. 1043
*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno*

trattazione in Aula
trattazione in Commissione

OGGETTO: Applicazione dell'istituto delle Ferie Solidali

Il Consiglio regionale del Piemonte

premesso che

- la presenza in famiglia di una persona che necessiti di assistenza continua richiede un impegno di cura non indifferente, particolarmente gravoso per i familiari che svolgano anche un'attività lavorativa. D'altro canto il ruolo dei familiari che si occupano dell'assistenza è cruciale sia per il benessere dell'intero nucleo che per la società nel suo complesso poiché, grazie a loro, chi ha gravi problemi di salute può ricevere da una figura con cui esiste un legame profondo di vicinanza e di affetto il conforto e l'assistenza di cui necessita;
- al di là del tipo di assistenza fornita (attività quotidiane di cura della casa, igiene personale, assistenza medica, etc.) i familiari che si occupano dell'assistenza donano infatti quotidianamente incoraggiamento, comprensione, speranza e un senso di appartenenza che vanno ben oltre il, sia pur importante, valore intrinseco delle attività svolte;

- in base ai dati riferiti al 2015, l'ISTAT stima che in Italia siano oltre 3 milioni le persone che si prendono cura nel contesto familiare di ammalati, anziani e disabili. Si tratta prevalentemente di donne, di età compresa tra i 45 ed i 55 anni, che spesso sono costrette ad abbandonare il proprio lavoro per potersi dedicare all'attività di cura. Il Rapporto CENSIS, sempre riferito al 2015, riporta come nel nostro Paese il 5,5 per cento della popolazione soffra di difficoltà funzionali gravi e quasi 1,5 milioni di cittadini abbiano necessità di cure per tutta la giornata, per la maggior parte tendenzialmente nella propria abitazione. In futuro, tra l'altro, si prevede un ulteriore aumento delle persone con disabilità gravi anche per il crescente aumento dell'aspettativa di vita;

considerato che

- per consentire al familiare incaricato dell'assistenza che svolga anche un'attività lavorativa di poter meglio conciliare impegni di lavoro e di cura sono state introdotte nel nostro ordinamento agevolazioni e permessi, sia retribuiti che non. In particolare, la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) prevede, all'articolo 33, agevolazioni a favore della lavoratrice madre o, in alternativa, del lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata. Inoltre, in base all'articolo 80 (*Disposizioni in materia di politiche sociali*) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (*Legge finanziaria 2001*), vi è anche la possibilità di usufruire di due anni di congedo retribuito;

constatato che

- nonostante la presenza nel nostro ordinamento di disposizioni mirate a favorire le lavoratrici e i lavoratori che debbano assistere familiari bisognosi di cure, il protrarsi nel tempo - spesso anche per molti anni - della necessità di garantire l'assistenza ha determinato, in numerosi casi, situazioni di grave difficoltà nel conciliare, a lungo termine, le cure al proprio familiare e l'attività lavorativa;
- nell'intento di consentire comunque a chi abbia esaurito giornate e permessi retribuiti di potersi assentare dal lavoro per assistere il proprio familiare si è diffuso, dapprima

in via empirica per iniziativa di singole realtà e gruppi di lavoratori e, successivamente, in via legislativa l'istituto delle Ferie Solidali;

- l'idea è nata in Francia e prende spunto dalla scelta fatta dai colleghi di lavoro di un padre che non poteva più assistere il figlio gravemente malato di donargli spontaneamente parte delle proprie ferie e dei propri riposi. Oltralpe l'iniziativa ha assunto dignità normativa con la legge n. 459 del 2014 (nota come "Legge Mathys", dal nome del bambino ammalato). Anche nel nostro Paese le Ferie Solidali si sono diffuse prima con iniziative spontanee, in seguito "recepite" dal legislatore nazionale con l'articolo 24 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, attuativo della Legge 10 dicembre 2014, n. 183 (*Jobs Act*);
- pertanto tale principio, di fondamentale valore solidaristico, è approdato anche nel nostro ordinamento. L'istituto delle Ferie Solidali prevede che, nel rispetto dei limiti in materia di orario di lavoro di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 " *i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro*";

rilevato che

- la necessità e l'urgenza di dare uniforme e concreta attuazione all'istituto delle Ferie Solidali è confermato dal numero in costante crescita, in tutta Italia, di iniziative solidaristiche di tale tenore da parte di gruppi di lavoratori, aziende private ed anche enti pubblici. Basti citare, tra i più recenti, il caso avvenuto alla UNICOMM di Vicenza, nonché l'accordo siglato lo scorso 6 marzo 2017 dal Comune di Cagliari che consente ai propri dipendenti a tempo indeterminato di cedere a titolo gratuito ai colleghi le ferie maturate;
- come messo in risalto dagli stessi casi precedentemente citati, l'attuale previsione normativa di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 151/2015, per quanto estremamente apprezzabile, appare tuttavia ancora troppo limitante in quanto fa riferimento solo ai lavoratori che debbano assistere figli minori, escludendo, pertanto, altri casi meritevoli

di analoga attenzione come la malattia della lavoratrice o del lavoratore stesso (è il caso avvenuto alla UNICOMM di Vicenza) o ancora altre situazioni come, ad esempio, la necessità di accudire anziani genitori non autosufficienti;

- dato che lo stesso articolo 24 del D.Lgs. n. 151/2015 demanda ai contratti collettivi, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro, la definizione delle modalità attuative emerge altresì l'opportunità, sia per il Consiglio regionale del Piemonte che per la Regione Piemonte, in quanto Enti chiamati a dare concreta attuazione all'articolo 35 della Costituzione (*"La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni"*) oltre che alla norma di cui al D.Lgs. n. 151/2015, di prevedere esplicitamente, nell'ambito degli accordi con le organizzazioni sindacali relativi al proprio personale, l'inserimento dell'istituto delle Ferie Solidali;

sottolineato come

- la previsione della possibilità per i propri dipendenti di usufruire delle Ferie Solidali non comporti alcun onere a carico del Consiglio regionale e della Regione Piemonte rendendone pertanto l'applicazione assolutamente neutrale dal punto di vista del bilancio degli Enti;

SI IMPEGNA

- a prevedere l'inserimento negli accordi sindacali relativi al proprio personale a tempo indeterminato delle Ferie Solidali di cui all'articolo 24 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, attuativo della Legge 10 dicembre 2014, n. 183;

IMPEGNA

la Giunta regionale

- a prevedere l'inserimento delle Ferie Solidali nell'ambito negli accordi sindacali relativi al proprio personale a tempo indeterminato, nonché a sollecitare enti locali, aziende e tutte le altre realtà lavorative presenti sul territorio regionale ad adottare misure analoghe a favore dei dipendenti;

- a sollecitare il Parlamento a modificare le previsioni di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 151/2015, consentendo un ampliamento dell'istituto delle Ferie Solidali anche a fattispecie ulteriori rispetto alla necessità di assistenza nei confronti di figli minori.

Torino, 23 marzo 2017

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)